



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Provincia di Grosseto

Area 4 - Ufficio Casa

Piazzale dei Rioni, 8 - 58019 Porto S. Stefano

Tel. 0564-811908 - C.F. 00124360538

CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE

AVVISO PUBBLICO

Si rende noto che il Comune di Monte Argentario, in conformità alle Deliberazioni di Giunta Regionale Toscana n.1044 del 25 novembre 2014, n. 1215 del 22 dicembre 2014, n.829 del 25/08/2015, e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, ex L. n. 124 del 28 ottobre 2013

indice pubblico avviso

Finalizzato all'erogazione di contributi per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica.

Sarà possibile presentare domanda, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 Requisiti di partecipazione

Può partecipare il richiedente che, al momento della presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata riferito ad un'unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato e redatto ai sensi della vigente normativa in materia di locazioni; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3) residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, ubicato sul territorio comunale;
- 4) possesso di una delle seguenti condizioni soggettive, da comprovare con apposita documentazione da allegare alla domanda:
 - a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio sia un lavoratore dipendente, autonomo, o precario, colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente perdita o sensibile riduzione della capacità reddituale derivante da uno dei seguenti eventi:
 - I. licenziamento, escluso quello per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili ad una prolungata mancanza della retribuzione);
 - II. accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
 - III. cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
 - IV. collocazione in stato di mobilità;
 - V. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;

- VI. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.
- 5) possesso di un reddito ISE riferito ad una dichiarazione ISE/ISEE, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, non superiore ad Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E non superiore ad Euro 20.000,00;
- 6) non titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile a destinazione abitativa, fruibile ed adeguato al nucleo familiare ubicato sul territorio nazionale o estero;
- 7) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero sia intervenuta la convalida, ma non ci sia stata ancora esecuzione dello sfratto.

Il contributo può essere erogato secondo le seguenti tre modalità:

Qualora il proprietario ritiri l'intimazione di sfratto e continui nel rapporto contrattuale già in essere con l'inquilino oppure rinunci all'esecutività del provvedimento di sfratto già convalidato e sottoscriva con l'inquilino un nuovo contratto a canone concordato. In entrambi i casi è **indispensabile allegare alla domanda** una comunicazione scritta, con la quale il proprietario dell'appartamento (anche tramite il proprio legale rappresentante) dichiara la propria disponibilità, qualora il contributo eventualmente erogato sia dallo stesso proprietario ritenuto congruo, a trasmettere al Tribunale competente rinuncia espressa a proseguire l'iter procedurale dello sfratto in essere.

In caso il proprietario sia disponibile a differire, per non meno di 6 mesi, l'esecutività del provvedimento esecutivo di sfratto. Al proprietario, tramite il richiedente, verrà erogato, a titolo di ristoro, un contributo che copra i canoni di locazione relativi al periodo del differimento. La disponibilità del proprietario può essere accertata o sollecitata dall'Amministrazione Comunale anche con la collaborazione degli Uffici della Prefettura e deve concretizzarsi con comunicazione scritta. Il contributo sarà erogato sulla base dei mesi di differimento dell'esecuzione decisi dall'Organo competente. Qualora tale somma non raggiunga il limite massimo erogabile potrà essere liquidata anche una somma che copra parzialmente, fino a tre mensilità, la morosità pregressa. In ogni caso, non può essere superato il tetto di 8.000,00 Euro.

In caso il proprietario dell'alloggio non sia disponibile né alla rinuncia dell'intimazione o del provvedimento di sfratto, né ad acconsentire al differimento dello stesso, il contributo potrà essere erogato a titolo di deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 2) del presente Avviso Pubblico.

L'importo del contributo sarà pari a n° quattro mensilità del nuovo contratto di locazione.

Il contributo verrà versato contestualmente alla consegna dell'immobile.

Nel primo dei tre casi sopra citati, qualora l'istanza dell'inquilino abbia tutti i requisiti richiesti, prima dell'erogazione del contributo, che sarà versato in unica soluzione, il Comune, nel cui territorio è ubicato l'alloggio oggetto di procedura esecutiva, richiederà al Locatore copia della rinuncia espressa al proseguimento della procedura esecutiva, firmata dallo stesso Locatore o dal suo legale rappresentante ed inviata al Tribunale di Grosseto.

Il proprietario dell'alloggio, con la medesima rinuncia si impegna, di conseguenza, a proseguire il rapporto di locazione in essere o, qualora l'iter procedurale dello sfratto fosse già nella fase successiva a quella della convalida, **a sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato, secondo gli Accordi Territoriali vigenti.**

Art. 2 - Autocertificazione dei requisiti e documentazione da presentare

La domanda dovrà, pena inammissibilità della stessa, essere compilata sull'apposito modulo, approvato dall'Amministrazione Comunale ed attestare la presenza dei sopra citati requisiti oggettivi e soggettivi tramite autocertificazione, ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Al modulo di domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Copia della Carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- b) Copia del Contratto di locazione, relativo all'alloggio oggetto del procedimento esecutivo, debitamente registrato;
- c) Atto di intimazione di sfratto o convalida dello sfratto da parte del Tribunale competente;
- d) Dichiarazione di disponibilità del locatore, o del suo legale rappresentante, alla revoca delle procedure esecutive ed alla eventuale stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato. La dichiarazione di disponibilità al differimento dell'esecutività dello sfratto è indispensabile per l'erogazione del relativo contributo, ma può essere presentata anche in un momento successivo a quello del deposito dell'istanza;
- e) Dichiarazione di disponibilità di un nuovo locatore alla stipula di un nuovo contratto in un nuovo alloggio, con indicazione della durata e dell'importo mensile dell'affitto, **qualora il richiedente intenda attivare il fondo di garanzia per il passaggio da casa a casa**;
- f) Documentazione attestante la morosità incolpevole, di cui al punto 4 lettere a), b) dell'art. 1 del presente avviso;
- g) Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente;

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Monte Argentario, reperibili sul sito istituzionale all'Amministrazione Comunale: www.comunemonteargentario.gov.it Sezione **Bandi e gare**, o distribuiti presso l'Ufficio Servizi Sociali, Via XX Settembre n. 7, dovranno essere presentate a mano, a pena di esclusione, presso la sede dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monte Argentario, oppure inviate, a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo: **Comune di Monte Argentario "Servizi Sociali"- Piazza dei Rioni 8 – 58019 Porto S Stefano.**

Le domande, debitamente sottoscritte dal conduttore e dal locatore, dovranno essere compilate in tutte le sue parti e corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda, da parte di entrambi, comporta l'automatica esclusione dal bando. Nel caso la domanda venga consegnata da persona diversa dal richiedente o spedita per posta, dovrà essere completa della firma del richiedente e del proprietario e corredata di fotocopia di documento di identità, in corso di validità, di entrambi.

Il Comune di Monte Argentario non assume responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta indicazione del destinatario o per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 Istruttoria delle domande

Il Comune di Monte Argentario procede all'istruttoria delle domande pervenute secondo i criteri e la tempistica previsti nel successivo articolo 5, verificando il possesso dei requisiti previsti e, stabilendo l'importo da erogare, sulla base della morosità risultante dallo sfratto, del canone di

locazione mensile, in caso di differimento, o dell'importo relativo alla cauzione in caso di nuovo contratto di affitto, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 5 Modalità e criteri di priorità nell'erogazione del contributo

Le domande pervenute, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso pubblico, verranno valutate mensilmente. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, si avvarrà della consulenza del Servizio Sociale USL n. 9 Zona 2 Colline dell'Albegna, soggetto gestore dei servizi-socio-assistenziali.

L'elenco dei soggetti richiedenti, che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo verrà trasmesso, così come previsto dall'art. 6 del Decreto 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Il Comune, una volta determinata la cifra erogabile, provvederà nei limiti delle risorse disponibili, a liquidare l'importo secondo i seguenti criteri di priorità:

- Ordine cronologico di presentazione delle domande, rilevato dalla data di protocollo in arrivo, apposta dal Comune ricevente;
- In caso due o più domande siano state presentate contestualmente, ovvero nello stesso mese, costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo stesso la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali, per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. In caso di ulteriore parità fra domande presentate nello stesso mese, verrà data precedenza alla domanda con Valore ISEE più basso e, in secondo luogo, alla minore morosità accumulata dall'inquilino.

Art. 6 Ammontare del contributo

Il contributo viene definito a seguito della richiesta presentata dall'inquilino, il quale tuttavia dovrà sottoscrivere, pena il mancato accoglimento dell'istanza, apposita delega contenuta nel modello di domanda, con la quale autorizza il Comune ad erogare il contributo direttamente al Locatore dell'alloggio, oggetto di procedura esecutiva.

La cifra erogabile al Locatore che, all'uopo dovrà fornire all'Amministrazione Comunale i propri estremi bancari, deve essere determinata dal Comune in base ai seguenti criteri:

- In caso di rinuncia alla prosecuzione dell'iter della procedura di sfratto: Importo pari alla morosità pregressa, comprensivo dell'ammontare della spese ed interessi legali reclamati (fino ad un limite massimo di 1.000 euro), ricavabile dalla documentazione relativa allo sfratto, con un tetto massimo di 8.000,00 euro.
- In caso di disponibilità al differimento dell'esecuzione dello sfratto: importo pari alle mensilità del periodo di differimento più un massimo di n° 3 mensilità di morosità pregressa, per un importo massimo di Euro 8.000,00.
- In caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, per un alloggio diverso da quello oggetto di procedura esecutiva di sfratto, il contributo sarà pari a n° quattro mensilità del nuovo contratto di locazione.

Art. 7 Incompatibilità

I contributi di cui al presente avviso non possono essere cumulati con altri benefici pubblici, da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno per problematiche abitative, relativi allo stesso periodo temporale.

Sono incompatibili con i contributi di cui al presente avviso i contributi assegnati per sostenere il pagamento del canone locativo (art. 11 Legge n. 431/1998 e successive disposizioni regionali), nel

caso in cui vengano erogati al locatore dell'abitazione, a sanatoria della morosità, per lo stesso periodo di riferimento.

I contributi afferenti la morosità locativa "incolpevole" costituiscono un intervento straordinario e non possono essere concessi per più di due volte agli stessi soggetti. Pertanto sarà verificato se ciascun richiedente ha già usufruito del contributo negli anni 2013, 2014 e 2015; l'eventuale seconda concessione è limitata ai casi di grave e perdurante precarietà sia economica che sociale, segnalata e documentata specificamente dal Servizio Sociale Professionale.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono collocati nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita in graduatoria dagli stessi soggetti.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo, a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 8 Erogazione del contributo

L'E.P.G. S.p.A, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, stanziata dalla Regione Toscana per il Comune di Monte Argentario, e nei limiti dell'importo da erogare, disporrà il mandato di pagamento direttamente al proprietario dell'alloggio.

Art. 9 Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto della autocertificazione non corrisponda alla realtà o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000). Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 196/2003, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 22 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario Responsabile del Servizio competente che è anche Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del presente procedimento si informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell'art. 4 lett.b), c) e d) del D. Lgs 2003/196, come personali, identificativi e sensibili.

Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Comune di Monte Argentario informa che i dati sensibili raccolti che risultassero "Eccedenti" o "non pertinenti" o "non indispensabili" rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge.

Finalità del trattamento

La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Monte Argentario persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata all'erogazione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui alla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, al Decreto Attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 e delle

delibere di Giunta Regionale Toscana n. 1044 del 25 novembre 2014, n. 1215 del 22 dicembre 2014 e n° 829 del 25.08.2015.

Modalità del trattamento:

Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati autorizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo o Facoltà di conferimento: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere "b" e "c" si evidenzia che il trattamento dei dati da parte del Comune di Monte Argentario è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Comunicazione e diffusione:

I dati personali, identificativi e sensibili saranno comunicati all'Edilizia Provinciale Grossetana S.P.A. per gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo.

Titolare del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monte Argentario

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti, ex art. 7 D. Lgs 196/2003:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art 11 - Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al Decreto 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alle Deliberazioni di Giunta Regionale Toscana n° 1044 del 25 novembre 2014, n° 1215 del 22 dicembre 2014 e n° 829 del 25.08.2015.

Monte Argentario , lì 09/11/2015

IL DIRIGENTE dell' Area 4
Dr.ssa Carla Casalini